



COMUNE DI DORIO

PROVINCIA DI LECCO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO E D'UFFICIO DELLA ORDINANZA N. 2 DEL 04-05-2020

Registro Generale n. 5

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 2 DEL 04-05-2020

**Oggetto: ORDINANZA RIAPERTURA CONDIZIONATA AREE E SERVIZI
COMUNALI**

L'anno duemilaventi addì quattro del mese di maggio,

Richiamate le proprie precedenti ordinanze emesse in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020 applicabile sull'intero territorio nazionale;

Dato atto che l'articolo 1, lettere d) , e) e f) del suddetto DPCM dispone:

"d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività";

Considerato che ai sensi dell'art. 1 c. 1 lettera a) gli spostamenti consentiti rimangono quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;

Ritenuto dunque di precisare e di disporre il divieto di spostamento e quindi d'ingresso nel Comune di Dorio per effettuare attività sportive e motorie;

Richiamata l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia nr. 539/2020 del 03/05/2020;

Ravvisato che il quadro epidemiologico attuale, pur evidenziando criticità, risulta di gravità inferiore rispetto a quanto rilevato precedentemente;

Rilevata pertanto l'opportunità di condizionare la riapertura ai fini dell'attività motoria di tutte quelle aree precedentemente chiuse;

Visto l'articolo 50, comma 5, del TUEL che attribuisce al sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o d'igiene pubblica a carattere esclusivamente locale da combinarsi con la disposizione di cui all'articolo 35 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9;

ORDINA

Per le motivazioni indicate e descritte in premessa, al fine di contenere il rischio di diffusione del COVID19 nell'ambito del territorio comunale **dal giorno 04 maggio 2020:**

1. il cimitero del Comune di Dorio è **aperto al pubblico** a condizione che l'accesso avvenga in modo tale da evitare assembramenti, da rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e proteggendo le vie respiratorie mediante mascherine o similari;

2. E' consentito esclusivamente ai residenti, proprietari di seconda casa o aventi titolo abitativo domiciliati nel Comune di Dorio da prima dell'8 marzo 2020:

a) l'accesso a tutte le **piste ciclopedonali ed ai percorsi panoramici del lungo lago;**

b) l'accesso ai sentieri e/o **percorsi escursionistici di qualsiasi natura e genere;**

c) l'accesso ai **parchi gioco e/o giardini/luoghi di ritrovo** di qualsiasi natura e tipo con **l'esclusione delle aree attrezzate per il gioco dei bambini;**

3. L'accesso alle suddette aree è consentito esclusivamente in modo tale da evitare assembramenti, da rispettare la distanza interpersonale di almeno due metri e proteggendo le vie respiratorie mediante mascherine o similari;

4. E' vietato bivaccare su tutto il territorio comunale;

La presente ordinanza annulla e sostituisce le precedenti ordinanze emanate in materia.

Il provvedimento contiene misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 ed è:

a) immediatamente esecutivo;

b) fatto obbligo a chiunque di osservarne obblighi, divieti e disposizioni e agli organi di vigilanza di

farlo rispettare con l'avvertenza che il mancato rispetto sarà sanzionato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19.

c) reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio comunale.

d) impugnabile mediante:

ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia, ai sensi e nei termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n.

104, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
F.to VERGANI MASSIMO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 04.05.2020 al 19.05.2020

Lì 04.05.2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Molatore Milvia

Copia conforme all'originale.

Lì 04.05.2020

IL SINDACO
F.to VERGANI MASSIMO